



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile
iscritta al n° 13215/2023 R.G.L., promossa

D A

SICILY BY CAR S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Valerio Scimemi

- ricorrente -

C O N T R O

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PPREVIDENZA
SOCIALE**, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria

- convenuto -

All'esito dell'udienza del 23.2.2026, tenutasi con le modalità di cui
all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
telematico la seguente

S E N T E N Z A

Completa di dispositivo e motivazione

D I S P O S I T I V O

Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite fra le parti.

F A T T O E D I R I T T O

Con ricorso depositato il 30.10.2023, la società indicata in epigrafe, avendo
premessato che dal 2012 al 2020, a causa del colpevole errore professionale del
proprio consulente del lavoro, aveva indebitamente corrisposto, a titolo di indennità

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° _____

Reg. Sent. Lav.

Cron. _____

N° _____ Reg. Gen. Lav.

F.A. _____

Addi _____

Rilasciata spedizione in forma
esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere

di malattia, ai propri dipendenti somme che, secondo la legge e secondo la contrattazione collettiva, sarebbero state di competenza invece dell'Inps, deduceva di avere fatto apposita istanza di regolarizzazione in data 24/11/2020 e di rimborso in data 15/5/23 e che tuttavia le stesse erano state rigettate dall'ente previdenziale.

Lamentava che l'INPS non aveva alcun titolo per giovare della perdita patrimoniale subita dalla ricorrente, costituita dalle somme esborsate e domandava di “ *ritenere e dichiarare che l'Inps si è arricchito senza causa ai danni della Sicily By Car spa;*

- ritenere e dichiarare che la Sicily By Car spa ha diritto a essere indennizzata della diminuzione patrimoniale correlata all'arricchimento senza causa dell'Inps e, conseguentemente,

- condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore della Sicily By Car spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di un indennizzo pari a € 106.190,70, ovvero alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'arricchimento o, in subordine, dalla domanda e sino al soddisfo”.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., eccependo l'inammissibilità dell'azione giudiziaria in quanto proposta oltre il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47, comma 2, del D.P.R. 639/70, nonché la prescrizione delle pretese attoree e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.

La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.

Il ricorso va rigettato, per gli assorbenti motivi di seguito esposti.

Parte ricorrente ha promosso, col presente giudizio, un'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'INPS, domandando la condanna di quest'ultimo al pagamento di un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale da essa subita per effetto della corresponsione, per intero, ai propri dipendenti, della indennità di malattia.

Va allora premesso come l'azione di ingiustificato arricchimento costituisca un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti dell'arricchimento non sorretto da una "giusta causa", ponendosi quale rimedio di

carattere generale, avente però natura sussidiaria, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia "corretto" da specifiche disposizioni di legge (cfr. Cass., Sez. Un., n. 33954/2023).

Come previsto dall'art. 2042 c.c., essa ha quindi carattere residuale ed è esercitabile solo quando non è attivabile un'altra azione giudiziaria per far valere il proprio diritto.

Deve, inoltre, rilevarsi come valga ad escludere l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento anche l'azione giudiziaria alternativa che sia attivabile nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito.

Ed invero, sul punto, la Cassazione ha affermato come con la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 33954/2023, si è chiarito *“che l'art. 2042 c.c. configura la regola della sussidiarietà in termini generali, senza distinguere tra le di-verse azioni proponibili in via principale, e quindi si rigetta nettamente il precedente orientamento che reputava sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove l'“altra azione” proponibile sia fondata su “clausole di carattere generale”. Ciò perché l'idea sottesa all'art. 2042 c.c. “è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”.*

Un distinto profilo di atipicità concernente l'“altra azione” ex art. 2042 c.c., rilevante per la pronuncia nel caso di specie, è che essa – al fine di escludere l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa - non necessita di avere come legittimato passivo il soggetto che si è arricchito. È davvero superfluo ricordare che né dal testo dell'art. 2042 c.c., né dal sistema, traspare alcun indizio che il destinatario dell'altra azione debba coincidere con il destinatario dell'azione di arricchimento senza causa (risultato acquisito anche anteriormente a Cass. SU 33954/2023, cfr., fra le altre, la stessa Cass. 843/2020) (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/02/2024, n. 4246).

Ebbene, nella specie è pacifico che parte ricorrente abbia esperito un'azione risarcitoria, in via giudiziaria, nei confronti del soggetto (consulente del lavoro della Sicily by car) che avrebbe causato l'esborso delle somme asseritamente pagate ai

dipendenti a titolo di indennità di malattia, esborso di cui si sarebbe avvantaggiato l'INPS, per essere quest'ultimo il reale ed effettivo debitore delle dette somme.

Trattasi pertanto di un'azione alternativa rispetto a quella intentata ex art. 2041 c.c. col presente giudizio, fondata su una clausola generale (quella di cui all'art. 2043 c.c.) o su un contratto (quello della ricorrente col proprio consulente), in relazione alla quale non è stata dedotta la diversità, anche solo quantitativa, delle prestazioni conseguibili, rispetto a quelle ottenibili con l'azione ex art. 2041 c.c.

Difetta, pertanto, nel caso di specie, il carattere della residualità prescritto dall'art. 2042 c.c.

Non è stato neppure dimostrato l'ingiustificato arricchimento da parte dell'istituto convenuto, il cui *onus probandi* gravava sulla parte ricorrente.

Ed invero, quest'ultima, pur avendo allegato di aver corrisposto un'indennità di malattia ai propri dipendenti e di averlo fatto anche per la parte di competenza dell'INPS, non ha tuttavia dimostrato, a fronte delle contestazioni mosse sul punto dal convenuto, né la effettiva debenza, in favore dei dipendenti, della detta indennità, né la concreta corresponsione della stessa.

L'INPS ha, infatti, dedotto come le somme determinate a titolo di indennità di malattia e asseritamente a carico dell'ente previdenziale, non sarebbero supportate dalle obbligatorie certificazioni di malattia rilasciate ai dipendenti, così come espressamente previsto dall'art. 2 del D.l. n. 663/ 1979.

E', in buona sostanza, contestata l'esistenza presupposti condizionanti la spettanza dell'indennità, come la sussistenza della malattia e l'inoltro della certificazione medica attestante la stessa.

In atti, non risulta alcun atto da cui potersi anche solo desumere lo stato di malattia dei dipendenti della ricorrente ed i relativi periodi.

Risultando indimostrato l'obbligo dell'INPS di corrispondere le somme erogate dalla ricorrente ai dipendenti, difetta la prova dell'arricchimento senza causa dell'istituto previdenziale.

Del pari, a fronte della specifica contestazione sul punto da parte del convenuto, non risulta accertata l'effettiva corresponsione della indennità di malattia

da parte della ricorrente nei confronti dei propri dipendenti per gli anni indicati in ricorso, essendo inidonee a tal fine le buste paga in atti, considerato che le stesse, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non dimostrano il pagamento delle somme in esse indicate.

E' quindi, del pari, rimasto indimostrato l'impoverimento, ovvero la diminuzione patrimoniale, subita dalla ricorrente e il nesso di causalità con l'arricchimento asseritamente goduto dall'INPS.

Per tali assorbenti motivi, il ricorso risulta infondato e va dunque respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi, riconnessi alla peculiarità della vicenda in esame, per compensare le spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo, 26.2.2026

IL GIUDICE

Elvira Majolino